



Comune di Conca Casale

Provincia di Isernia

ORDINANZA

n. 9 del 24-08-2024

OGGETTO: CONTENIMENTO DEL CONSUMO IDRICO POTABILE

Il giorno 24 Agosto 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- con la stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;
- è necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa per evitare che una eventuale siccità possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico;
- è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;
- è necessario limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'innaffiamento di orti e giardini privati, il ricambio di acqua delle piscine private, ed il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;

VISTO l'invito proveniente dalla Soc. Acea Ato 5 SpA teso a richiamare l'attenzione *“sull'importanza di preservare la risorsa idrica potabile, limitandone l'uso a scopi strettamente necessari. Alla luce di ciò, Vi chiediamo di emettere un'Ordinanza Sindacale che vieti e sanzioni gli utilizzi impropri dell'acqua potabile, come l'irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine e altri usi non essenziali”*;

RITENUTO pertanto impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'uso dell'acqua erogata dall'ente gestore Acea Ato 5;

VISTO:

- il Dlgs 152/2006, “norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità per il consumo umano;

- il Dlgs 267/2000 "TUEL" ed in particolare l'art. 7 bis;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'Art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", si prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

PRESO ATTO della richiesta di collaborazione da parte del Gestore del servizio idrico nella prevenzione delle problematiche di approvvigionamento idrico;

VISTA la grave crisi idrica tuttora in atto specialmente nelle parti alti del paese, come testimoniato dalle ultime note Acea prot. 2345, 2360, 2371 e 2382;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2024, a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;

che i prelievi dell'acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso dell'acqua potabile;

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di piscine, nonché vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, di prendere contatto con il Gestore del servizio idrico prima di iniziare il riempimento, al fine di concordare modalità e tempi;

VIETA l'utilizzo improprio dell'acqua e specificatamente nei seguenti casi:

- per il lavaggio di cortili e piazzali;
- per il lavaggio domestico di autovetture e motocicli;
- per l'irrigazione e innaffiamento di giardini, prati ed orti privati;
- per il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, se non previo contatto con il Gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e tempi di riempimento;
- per qualunque altro uso ludico;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio;
- che sia trasmessa copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Isernia;
- che copia della presente venga trasmessa al gestore del servizio idrico ACEA ATO 5;

AVVERTE

- che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24/11/1981 n. 689;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
DOTT. RICCARDO PRETE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.